

N. CDLXXVIII - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato ad experimentum il Regolamento della Commissione per la selezione del personale laico

11 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista la *Legge fondamentale* dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

vista la Legge n. LXXI sulle *Fonti del Diritto* del 1° ottobre 2008;

vista la Legge n. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano* del 25 novembre 2018;

visto il *Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*, promulgato con il Decreto n. CXXVI della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 21 novembre 2010;

vista la delibera della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 30 novembre 2021;

considerata la necessità di dotare le Direzioni, gli Uffici Centrali e gli altri Organismi del Governatorato di un proprio regolamento, conforme alle disposizioni della Legge *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, per definire opportunamente le specifiche competenze e le responsabilità di chi, a qualsiasi titolo, vi presta la propria opera;

DECRETA

Articolo 1

È promulgato, *ad experimentum* per tre anni, il Regolamento della Commissione per la selezione del personale laico, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente Regolamento allegato entra in vigore il 1° marzo 2022 e sostituisce ogni precedente Regolamento che deve intendersi integralmente abrogato come qualsiasi altra disposizione contraria.

Gli Organi di governo adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente Decreto.

L'originale del presente Decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, undici febbraio duemilaventidue

Presidente

Visto

Il Segretario Generale

Commissione per la selezione del personale laico

Art. 1

(Commissione per la selezione del personale laico)

- 1) La Commissione, ai sensi dell'art. 20 della *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano* n. CCLXXIV del 25 novembre 2018, è un organismo ausiliare del Governatorato che provvede alla selezione del personale laico.
- 2) Opera nel rispetto delle leggi, del presente Regolamento, delle disposizioni e delle direttive degli Organi di governo.

Art. 2

(Composizione)

- 1) La Commissione, nominata dagli Organi di governo, è composta:
 - a) dal Presidente;
 - b) da un professionista di comprovata moralità ed esperienza, esperto di selezione del personale con specializzazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
 - c) da un ecclesiastico individuato tra coloro che prestano il proprio servizio presso il Governatorato dello S.C.V. e la Santa Sede;
 - d) da un numero variabile di membri scelti, a rotazione, possibilmente tra il personale che ha competenze o che svolge funzioni relative alla selezione.
- 2) È membro della Commissione, il Capo dell'Ufficio del Personale che svolge, anche, la funzione di Segretario.
- 3) Per la valutazione di particolari profili professionali, la Commissione può cooptare u ulteriori esperti, previa autorizzazione degli Organi di governo.

Art. 3

(Funzione)

- 1) La Commissione esegue il processo di selezione dei candidati nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di condizioni, di trasparenza, verificando le attitudini ed il merito.
- 2) Assicura, inoltre, che la selezione del personale sia effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti, corrispondenti ai profili professionali ed attitudinali ricercati.
- 3) La Commissione, considerata la professionalità ricercata, esamina i *curricula* dei candidati ricevuti dall'Ufficio del Personale; convoca i candidati ammessi alla partecipazione alle fasi successive del processo di selezione.
- 4) Oltre al colloquio conoscitivo e tecnico, la Commissione può stabilire lo svolgimento di prove pratiche ed attitudinali.
- 5) La Commissione redige, per ciascun candidato idoneo, il relativo profilo e formula una graduatoria finale. Tale documentazione è presentata al Presidente del Governatorato.

Art. 4

(Processo di selezione)

- 1) Il processo di selezione ha lo scopo di accertare la rispondenza della professionalità e delle capacità alle caratteristiche delle posizioni lavorative da

ricoprire, nonché l'attitudine a cooperare con dedizione e spirito di servizio in funzione delle esigenze della Chiesa universale, al cui servizio lo Stato della Città del Vaticano è chiamato.

- 2) La selezione attinge ai candidati inseriti nel sistema di catalogazione delle candidature e dell'archivio informatico/cartaceo dell'Ufficio del Personale e ad eventuali candidature presentate per il posto da ricoprire ed ammessi alla selezione.
- 3) Il processo di selezione può svolgersi in più fasi, da una prima disamina dell'esperienza professionale e formativa sulla base del *curriculum*, al colloquio tecnico-conoscitivo, sino all'eventuale svolgimento di specifiche prove, in relazione al profilo professionale ricercato.
- 4) Al termine del processo, il Presidente della Commissione trasmette al Presidente del Governatorato il profilo professionale di ciascun candidato e la graduatoria finale.
- 5) L'assunzione è rimessa alla valutazione degli Organi di governo. Resta fermo che i Superiori possono chiedere approfondimenti o ritenere non soddisfacenti i profili professionali presentati dalla Commissione.

Art. 5

(Funzionamento della Commissione)

- 1) La Commissione si riunisce ogni qualvolta si ravvisi la necessità di avviare un processo di selezione.
- 2) Il Presidente presiede e coordina le attività dell'Organismo. Convoca i membri e definisce il calendario delle fasi del processo di selezione, coadiuvato dal Segretario della Commissione.
- 3) La Commissione esprime le proprie valutazioni collegialmente sulla base delle indicazioni di ciascun componente della medesima.

Art. 6

(Ufficio del Personale)

- 1) L'Ufficio del Personale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) e d) della *Legge sul governo* n. CCLXXIV del 25 novembre 2018, assiste la Commissione nel processo di selezione. Esso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del proprio *Regolamento*, cura, in collaborazione con gli Organismi operativi, la programmazione del reclutamento e della selezione.
- 2) In particolare:
 - a) riceve ed inserisce nel sistema di catalogazione delle candidature e dell'archivio informatico/cartaceo i *curricula* dei candidati di cui è accusata l'avvenuta ricezione tramite protocollo;
 - b) riceve le richieste di fabbisogno degli Organismi operativi che sottopone agli Organi di governo con le proprie osservazioni in relazione alle direttive relative al dimensionamento o copertura degli organici ed alla mobilità del personale;
 - c) in collaborazione con l'Organismo richiedente, definisce la posizione vacante, fornendo alla Commissione una descrizione dettagliata del profilo professionale che si intende reclutare;
 - d) sulla base della predetta descrizione, estrapola dalla propria banca dati i *curricula* mettendoli in relazione con i requisiti previsti dalla stessa, che trasmette alla Commissione.